

Finante appare per lo meno dubbia; in ogni modo, in base a tale tesi, l'Istituto, potrebbe accettare le deleghe suddette, solo come modalità di pagamento, ove il proprio credito, per lo sconto effettuato fosse garantito con ipoteca sull'alloggio assegnato all'impiiegato; non essendo però possibile avere, nel caso in esame, la garanzia ipotecaria di liquido, in quanto la prima ipoteca sulle costruzioni verrebbe data, come si è detto, a garanzia del mutuo fondiario venticinquennale, l'operazione non può essere effettuata nei precisi termini proposti dalla Imprese Lodigiani.

Stato delle cose però, e prescindendo dalla garanzia che potrebbe costituire la polizza di assicurazione, opportunamente concordata, l'Istituto in base all'art 13 n. 12 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, potrebbe concedere ai singoli impiegati dello Stato e di Enti pubblici assegnatari degli alloggi, sovvenzioni contro garanzia della cessione di una quota dello stipendio ad essi dovuto autorizzata dalla legge vigente, e cioè in base alla Legge 30 giugno 1905 n. 1635 e succ.